



# **COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI**

**Provincia di Chieti - Regione Abruzzo**

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23.04.2018

## SOMMARIO

<b>Articolo 1</b>	<b>SCOPI E FINALITA'</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>TERRENI DEMANIALI SOGGETTI AD USO CIVICO DI PASCOLO</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>DOMANDE</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>ELENCO DEI CITTADINI AUTORIZZATI AL PASCOLO</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLE AREE CONCESSE IN FIDA PASCOLO</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO DELLE AREE AD USO PASCOLIVO</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>RISCOSSIONE DELLA TASSA</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>PERIODI DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLAMENTO</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>REGIME DI RIPOSO DI SINGOLI LOTTI OVVERO DELL'INTERO COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>COMPORAMENTI VIETATI</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>SANZIONI</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>DECADENZA DALLA CONCESSIONE</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>DISPOSIZIONE TRANSITORIA</b>

## **Art. 1 - SCOPI E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio del Comune di Lama dei Peligni, gravati dal diritto di uso civico di pascolo e viene adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, della L.R. 3 marzo 1988, n. 25, della L.R. 14 settembre 1999, n. 68, della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 3 e il Decreto del presidente della regione Abruzzo n. 7/2015.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento, se ne definiscono le modalità di utilizzo. Il Comune amministra e valorizza il patrimonio civico ad uso collettivo di pascolo secondo "criteri ecologici e di razionale zootecnia montana" da parte della popolazione naturale residente nel Comune, nel quadro delle norme vigenti, nonché delle consuetudini e delle tradizioni agro-silvo-pastorali locali recepite nel presente regolamento.
3. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi potranno essere sia in **fida pascolo**, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori sulla stessa particella senza delimitazione specifica dell'area concessa e sia in **assegnazione esclusiva**, intendendosi con tale definizione quelle concessioni individuali ad uso esclusivo con aree concesse opportunamente perimetrate ed evidenziate negli elaborati grafici allegati all'atto di concessione.
4. Annualmente, solo dopo aver soddisfatto l'esigenza di tutti i cittadini richiedenti la fida pascolo, si passerà all'assegnazione esclusiva dei terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo non assegnati in fida, con la disponibilità al rinnovo annuale per altri quattro anni.
5. In caso di rinnovo, qualora persistano le medesime condizioni e requisiti da parte dei richiedenti, l'assegnazione a questi ultimi sarà prioritaria, rispetto alle nuove domande di fida pascolo.
6. Non si potrà procedere al rinnovo qualora si verificasse l'ipotesi contemplata nell'art. 20.

## **Art. 2. REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO**

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
  - Residenza nel Comune di Lama dei Peligni. La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione.
  - Essere in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento.
2. Una quota pari al 10% delle superfici disponibili ad uso pascolo è comunque riservata per l'esercizio della fida pascolo ai residenti in possesso dei suddetti requisiti, che ne facciano richiesta.

## **Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO**

1. All'assegnazione esclusiva dei beni demaniali gravati da uso civico di pascolo, siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Lama dei Peligni. La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione;
  - Non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio.
  - Essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla Camera di Commercio;
  - Essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica;
  - Denuncia aziendale (INPS) se previsto;
  - D.U.R.C. aziendale;
2. Solo nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza, rispetto al fabbisogno degli allevatori residenti, i lotti liberi potranno essere assegnati anche ai non residenti con bando pubblico, partendo da un prezzo base di aggiudicazione a lotto.

#### **Art. 4 - TERRENI DEMANIALI SOGGETTI AD USO CIVICO DI PASCOLO**

1. I terreni montani siti nel territorio del Comune di LAMA DEI PELIGNI gravati dal diritto di uso civico di pascolo, ai fini del regime di utilizzazione, sono rappresentati dalle particelle contenute nell'elenco, allegato al presente regolamento.

#### **Art. 5 - DOMANDE**

1. Il Responsabile del Servizio competente, **con manifesto da pubblicarsi ogni anno entro il mese di APRILE**, inviterà i cittadini a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, ovvero le domande per l'assegnazione esclusiva dei terreni gravati da uso civico, compilate sugli appositi MODELLI predisposti dall'ente comunale, da inoltrare al Comune di Lama dei Peligni, direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta, tramite raccomandata A/r.
2. I MODELLI DI DOMANDA predisposti dall'Ente ed allegati al presente Regolamento saranno distinti in:
  - **DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.**
  - **DOMANDA PER ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO**

Entro il mese di **MAGGIO** il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'art. seguente.

#### **Art. 6 - GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.**

Il Responsabile del Servizio, dopo il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute ai sensi dell'art.5, predisponendo un **elenco dei richiedenti la fida pascolo** ed un **elenco dei richiedenti l'assegnazione esclusiva**.

1. In fase istruttoria, gli elenchi di cui sopra, saranno inviati alla ASL – Servizio di sanità animale competente – per la richiesta del nulla osta sanitario, da rilasciare previa verifica della rispondenza dell'allevamento del richiedente, alle disposizioni sanitarie in vigore.
2. L'assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi, secondo il rapporto di cui al successivo art. 10.

3. Il Responsabile del Servizio, verificherà prioritariamente se i lotti a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso che il complesso dei pascoli in turno di utilizzazione, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso a termine dell'art. 10, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a **ridurre proporzionalmente**, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello fissato dall'art. 10. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati.
4. Le graduatorie, così predisposte, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
5. Entro il successivo mese di **APRILE**, il Responsabile del Servizio procederà alla convocazione degli aventi diritto in graduatoria, i quali procederanno alla scelta dei lotti confinanti fra loro, fino al soddisfacimento di quanto loro spettante. Si specifica che sarà chiamato alla scelta dei lotti, prioritariamente chi ha un numero inferiore di capi autorizzati al pascolo.

#### **Art. 7 - AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO**

1. Il Responsabile del Servizio, entro il mese di **MAGGIO**, rilascerà, a ciascun richiedente che abbia ottenuto nulla osta sanitario di cui all'art. 6 c.2, apposita autorizzazione annuale per l'esercizio del diritto di uso civico pascolativo, in fida pascolo ovvero in assegnazione esclusiva, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, indicando, oltre alle generalità del richiedente:
  - le generalità del pastore;
  - il numero e la specie del bestiame autorizzato al pascolo;
  - Lotti assegnati
3. I titolari dell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune, hanno l'obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune la data del trasferimento dei capi di bestiame, al pascolo montano.

#### **Art. 8 - ELENCO DEI CITTADINI AUTORIZZATI AL PASCOLO**

1. Delle determinazioni adottate, ai sensi dei precedenti articoli, il Sindaco darà avviso ai cittadini mediante manifesto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di quindici giorni, e sul sito internet, per un periodo di almeno 5 anni, nel quale si indicherà:
  - l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, in fida o in assegnazione esclusiva, con indicazione del nome del pastore o dei pastori ai quali il bestiame stesso resterà affidato, indicando il numero dei capi di bestiame che, per ciascuna specie, ogni avente diritto potrà immettervi;
  - i terreni destinati ad essere utilizzati per il pascolo;
  - la data a decorrere dalla quale potrà iniziarsi il pascolo e quella in cui dovrà cessare;
  - i terreni che si troveranno in periodo di riposo e/o in quelli nei quali il pascolo è temporaneamente vietato, diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame in questi ultimi.

#### **Art. 9 - DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO**

1. Scaduto il termine di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo, i cittadini che avessero ommesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo demaniale, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel

caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dall'art.10 del presente Regolamento e dietro pagamento di un corrispettivo pari al doppio di quanto previsto ai sensi degli artt. 11 e 12.

2. Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano, pertanto, potuto presentare la prescritta domanda, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale, di cui al precedente comma, ma sempre solo nel caso che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali come stabilito nell'art. 10.
3. Qualora l'utente, nel corso dell'anno, decidesse di variare la specie o il quantitativo di bestiame da introdurre nell'area assegnata, deve darne comunicazione al concedente. La variazione quantitativa dei capi da introdurre nell'area assegnata, è ammessa solo in diminuzione rispetto a quanto assegnato, ma non in aumento.
4. Il Responsabile del Servizio, dopo le opportune verifiche, provvederà ad apportare la modifica, che sarà puntualmente riportata nell'autorizzazione in possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune, sempre che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali, come stabilito nell'art. 10.

#### **Art. 10 - RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI**

Agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari da richiedere al Comune in assegnazione, potrà essere applicata la seguente formula, dove i coefficienti di conversione in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) risultano desumibili dalla Tabella che segue la formula stessa:

#### **CALCOLO FABBISOGNO**

Fabbisogno in ettari di pascolo <b>(HA)</b>	=	Numero capi espressi in <b>UBA</b>	/	Coefficiente fisso di misura comunitaria <b>(1,50)</b>
--	---	---------------------------------------	---	---

Numero capi espressi in <b>UBA</b>	=	Coefficiente di conversione <b>UBA</b> per specie animale	X	Numero capi
------------------------------------	---	---	---	-------------

#### **TABELLA**

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UBA/capo</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,00
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,60
Bovini di meno di 6 mesi	0,40
Ovini	0,15
Caprini	0,15

#### **Esempi:**

100 capi bovini (oltre 24 mesi) x 1 = 100 / 1,50 = 66,67 Ha

100 capi bovini (da 12 a 24 mesi) x 1,50 = 50 / 1,50 = 33,4 Ha

#### **Art. 11 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLE AREE CONCESSE IN FIDA PASCOLO.**

1. Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun tipo di bestiame, deve un "diritto di fida" stabilito annualmente dalla giunta comunale.
2. Sono esenti da fida pascolo i lattanti. Gli svezzati, sino all'età di un anno, sono soggetti al pagamento della metà della fida stabilita per gli adulti della specie.
3. La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO DELLE AREE AD USO PASCOLIVO**

1. Coloro ai quali viene concessa, in via esclusiva, l'autorizzazione ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, deve un canone annuo di utilizzo, stabilito annualmente dalla giunta comunale
2. Sono esenti pascolo i lattanti. Gli svezzati, sino all'età di un anno, se non diversamente specificato, sono soggetti al pagamento della metà della fida stabilita per gli adulti della specie.
3. La tassa per il diritto di fida è dovuta, per intero, anche se il proprietario non terrà il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - RISCOSSIONE DELLA TASSA**

1. La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo **c.c.p. n. 12250668** intestato a Tesoreria del Comune di LAMA DEI PELIGNI, oppure tramite bonifico presso la banca UBI BANCA filiale di Lama dei Peligni **IBAN IT30Z031117767000000000637**, con possibilità di effettuare il pagamento in due rate:
  - il 50% dell'intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione;
  - il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 01 settembre di ogni anno.
2. La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà il mancato rilascio di tutta la documentazione al momento della demonticazione.
3. Il Comune con i fondi ottenuti dall'utilizzo a pascolo dei terreni di cui all'allegato elenco realizza opere di miglioramento e pianificazione della proprietà pubblica, così come disciplinato dall'art. 5 della L.R. n. 3/98.

#### **Art. 14 - PERIODI DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLAMENTO**

Nel rispetto della normativa vigente

1. Per altitudine superiore a 1200 mt sul livello del mare, l'immissione ai pascoli è consentita dal 10 giugno al 10 Luglio e la discesa dai pascoli stessi dal 1 al 30 ottobre 2018;
2. Per altitudine compresa tra i 900 e i 1200 mt sul livello del mare, l'immissione ai pascoli è consentita a partire da 1° maggio e la discesa non può avvenire oltre il 15 novembre 2018.

Sarà cura degli allevatori comunicare entro i cinque giorni antecedenti sia la monticazione che la demonticazione.

#### **Art. 15 - REGIME DI RIPOSO DI SINGOLI LOTTI OVVERO DELL'INTERO COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO.**

1. Ciascun fondo, che non sia stato mai assoggettato a lavori di migliorie o quando se ne presenti la necessità, o comunque quando ne intervenga richiesta del Corpo Forestale dello Stato, sarà posto a regime di riposo per un periodo almeno di due anni (compreso l'anno previsto dalla rotazione), intendendo tale scelta come emanazione dei poteri discrezionali dell'Amministrazione Comunale tutrice dei beni in oggetto.
2. Durante tale periodo, a spese dell'Amministrazione comunale, potranno essere eseguiti nel fondo, oltre quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del fondo stesso, quale la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.
3. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei terreni assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

#### **Art. 16 - RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI**

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno affidati.

#### **Art. 17 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI**

L'esercizio del pascolo sui demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune;
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;



5. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, la data di inizio di monticazione, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
6. Anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti, a tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli demaniali, è concesso il libero transito nell'intero territorio montano di uso civico interessato dal presente Regolamento, al fine di accedere agli abbeveratoi stessi.
7. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
8. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

#### **Art. 18 - COMPORAMENTI VIETATI**

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
3. E' vietato immettere nei Lotti concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato;
4. E' vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;
5. Le deiezioni prodotte dal bestiame resta acquisito al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia dai proprietari del bestiame sia da terzi.
6. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche;
7. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
8. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo;
9. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
10. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna;
11. E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi;
12. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo di riposo.

#### **Art. 19 - SANZIONI**

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa **da €. 200,00**

(duecento euro) a **€. 600,00** (seicento euro), secondo le procedure di cui alla **L. 24 novembre 1981, n. 689** Modifiche al sistema penale.

2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Per il bestiame di qualsiasi specie, non identificabile, che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell'art. 672 del codice penale ed il bestiame rinvenuto sarà catturato da una Ditta specializzata in convenzione con l'Ente, la quale provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario e solo dietro richiesta del personale di vigilanza di questo Ente, alla cattura e al trasporto degli animali vaganti, per il collocamento degli stessi nella parte di struttura riservata al Comune di Lama dei Peligni. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (Trenta) dalla cattura, nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l'animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall'Ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l'animale potrà essere destinato solo all'abbattimento.
4. Qualora il titolare di una "fida pascolo", ovvero di un'assegnazione esclusiva dei terreni gravati dal diritto di uso civico di pascolo, porti i propri animali al pascolo nel periodo di riposo, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. Qualora non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.
5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.

#### **ART. 20 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

La terza violazione al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di un'Autorizzazione al pascolo, nel corso nella durata di una stessa Autorizzazione, comporterà automaticamente la **DECADENZA** della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

La pronuncia di decadenza, da parte dello stesso soggetto che ha emesso l'atto autorizzativo, fa cessare gli effetti dell'atto precedente ex nunc. La decadenza, in tal caso, è da intendersi come una sanzione accessoria per violazione reiterata a norme regolamentari.

La seconda pronuncia di decadenza comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere, per l'annualità successiva a quella in corso, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli demaniali.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

#### **ART. 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del **R.D. N. 3267 del 1923**, della **Legge n. 1766/1927** sull'Ordinamento degli Usi civici e del relativo regolamento

approvato con **R.D. 26/02/1928 n. 332**, ancorchè vigenti e della **L.R. 25/1988** "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.

Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.